



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE**  
**DECRETO P.A.**  
(Legge 9 maggio 2025, n. 69)

Coordinamento: Direzione centrale Relazioni Istituzionali e Servizi Legislativi - Settore Osservatorio e Coordinamento Legislativo.

Contributi di competenza a cura dei Settori:

- Credito, Incentivi e Politiche di coesione
- Urbanistica e Rigenerazione Urbana
- Infrastrutture, Trasporti, Logistica e Mobilità
- Direzione Centrale Rete Associativa

**Legge 9 maggio 2025, n. 69**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (c.d. **Decreto PA**) – pubblicata nella [GU n. 109 del 13 maggio 2025 – S.O. n. 16](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge n. 14 marzo 2025, n. 25 (entrato in vigore il 15 marzo 2025) hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione (14 maggio 2025).

## Sommario

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO</b> .....	<b>3</b>
1. Reclutamento e funzionalità delle Camere di commercio (art. 13- <i>bis</i> ).....	3
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI</b> .....	<b>4</b>
1. Ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 (art. 21- <i>bis</i> ) .....	4
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA</b> .....	<b>4</b>
1. Realizzazione delle Medie Opere (art. 8, comma 8- <i>bis</i> ) .....	4
2. Proroga termini per progetti di rigenerazione urbana rientranti nel PNRR (art. 8, comma 8- <i>ter</i> ) .....	5
3. Proroga termini per progetti di rigenerazione urbana in Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (art. 8, comma 8- <i>quater</i> ) .....	5
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI</b> .....	<b>5</b>
1. Integrazione composizione Comitati di indirizzo Zone Logistiche Semplificate (art. 12, comma 10- <i>bis</i> ) .....	5
2. Istituzione struttura nazionale di supporto per i Piani Urbani Mobilità Sostenibile-PUMS (art. 20, comma 2- <i>bis</i> ) .....	5
3. Accesso alla banca dati della DG per la motorizzazione civile (art. 20, commi 2- <i>novies</i> e 2- <i>decies</i> ).....	6
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA</b> .....	<b>6</b>
1. Limiti di età per l’incarico di sovrintendente delle fondazioni lirico sinfoniche (art. 12, comma 15- <i>bis</i> ) .....	6
2. Limitazioni di spesa per le assunzioni di fondazioni lirico-sinfoniche, teatri nazionali e di rilevante interesse culturale (art. 12, commi 16- <i>duodevicies</i> e 16- <i>undevicies</i> ) .....	7

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO

### 1. Reclutamento e funzionalità delle Camere di commercio (art. 13-bis)

L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'iter di conversione, interviene sulla disciplina di reclutamento e funzionalità delle Camere di commercio.

In particolare, il comma 1 interviene sulle **procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli camerali**, stabilendo che tale designazione è effettuata dalle organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1 della legge n.580 del 1993<sup>1</sup> che, oltre a possedere i requisiti individuati con il decreto ministeriale n. 156/2011, siano costituite a livello provinciale e sovraprovinciale. In mancanza, si prevede che si faccia riferimento a quelle costituite a livello regionale (ove presenti) o a livello nazionale. In ogni caso, la rappresentatività delle medesime organizzazioni deve rientrare nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio interessata. L'intervento si è reso necessario a seguito della riforma delle Camere di commercio del 2016, che ha ridefinito le circoscrizioni territoriali delle camere prevedendo la riduzione del numero (da 105 a 60) e modificandone il perimetro che, attualmente, non è più sempre coincidente con il territorio provinciale.

Viene, inoltre, introdotta una deroga all'articolo 5, comma 9, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica" - che sancisce il divieto per la Pubblica Amministrazione di conferire **incarichi retribuiti al personale già in quiescenza**. Nel dettaglio il comma 2 dispone che ai componenti degli organi degli enti del sistema camerale - Camere di commercio, Unioncamere, e loro organismi strumentali - non si applica il suddetto divieto. Restano in ogni caso ferme le disposizioni, attualmente vigenti, in materia di limiti di cumulo tra reddito e trattamento pensionistico relativo al pensionamento anticipato cosiddetto "quota 100", "quota 102" e "quota 103" (comma 4).

Il comma 5 stabilisce che, alle procedure concorsuali bandite, a partire dal 17 agosto 2023, dalle Camere di commercio e da Unioncamere e che prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità, non si applichi la cd **norma "taglia idonei"** (ossia la regola che considera idonei anche i candidati in graduatoria subito dopo i vincitori, fino al limite del 20% dei posti messi a concorso).

Il comma 6 prevede l'estensione alle Camere di commercio della facoltà di aumentare le **assunzioni** dal 10% al 20% del personale consentito, mentre il comma 7 prevede che il **trattenimento in servizio** del personale dipendente per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento dei neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili possa avere luogo per le Camere di commercio, nonché per Unioncamere, per non meno di una unità.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il citato articolo 12 prevede che i componenti del consiglio siano designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2 (agricoltura, artigianato, assicurazioni, commercio, credito, industria, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo e altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima), nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6".

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EVENTI SISMICI**

### **1. Ricostruzione dei territori di Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 (art. 21-*bis*)**

Viene introdotto l'articolo 21-*bis* che modifica e integra le disposizioni dei commi 677 e seguenti della Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio 2025), relativa ai territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici.

Nello specifico, la lettera a) modifica il citato comma 677 specificando l'ambito territoriale di applicazione della disciplina recata dai commi 677-680 (sui processi di ricostruzione pubblica e privata che si sono resi necessari a seguito degli eventi sismici).

Infatti, mentre il testo vigente fa riferimento agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, il nuovo testo - risultante dall'articolo in esame - precisa che i territori che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina succitata sono quelli della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro, colpiti dal sisma del 9 novembre 2022, e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio, colpiti dal sisma del 9 marzo 2023.

La lettera c) introduce, nel testo della legge di bilancio 2025, un nuovo comma 678-*bis*, che consente l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 677 e 678, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in comuni umbri e marchigiani diversi da quelli indicati al comma 677. Tale applicazione avviene su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E RIGENERAZIONE URBANA**

### **1. Realizzazione delle Medie Opere (art. 8, comma 8-*bis*)**

Per evitare la revoca dei contributi per interventi in corso di attuazione, nel corso dell'iter di conversione, è stata introdotta una proroga di tre mesi ai termini previsti per l'assegnazione dei lavori delle c.d. Medie Opere da parte dei Comuni aggiudicatari dei contributi del Ministero dell'Interno. Viene, invece, soppressa la proroga, di ulteriori tre mesi, per l'aggiudicazione dei lavori da parte dei Comuni che si avvalgono di una centrale unica di committenza (CUC) o di una stazione unica appaltante (SUA). Infine, viene stabilito che non sono soggetti a revoca i contributi già assegnati con i decreti 2023 del Ministero dell'Interno relativi alle opere per le quali, alla data del 30 giugno 2025, abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori. Si ricorda che le Medie Opere sono state introdotte, per gli anni 2021-2030, dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018, commi 139-148-*ter*) e consistono in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, da realizzare da parte dei Comuni a valere su risorse dedicate del Ministero dell'Interno, di cui il 40% destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

## **2. Proroga termini per progetti di rigenerazione urbana rientranti nel PNRR (art. 8, comma 8-ter)**

Nel corso dell'iter di conversione, sono stati prorogati i termini temporali relativi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, rientranti nell'ambito del PNRR (M5C2-2.1). In particolare, sono differiti, dal 31 marzo 2025 al 30 giugno 2025, il termine per la stipula del contratto di affidamento lavori e, dal 30 aprile 2025 al 30 settembre 2025, il termine per l'adozione del decreto ministeriale di revoca delle risorse.

## **3. Proroga termini per progetti di rigenerazione urbana in Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (art. 8, comma 8-quater)**

Nel corso dell'iter di conversione, sono stati prorogati i termini temporali relativi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, di cui alla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, commi 534-542). In particolare, sono differiti, dal 31 marzo 2025 al 30 giugno 2025, il termine per la stipula del contratto di affidamento lavori e, dal 15 maggio 2025 al 15 settembre 2025, il termine per l'adozione del decreto ministeriale di revoca delle risorse.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI**

### **1. Integrazione composizione Comitati di indirizzo Zone Logistiche Semplificate (art. 12, comma 10-bis)**

Si prevede l'integrazione dei Comitati di indirizzo delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) con un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), territorialmente competenti. Qualora i territori compresi nel perimetro di una ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o più CCIAA, la designazione del rappresentante dovrà avvenire a seguito di un'intesa tra le stesse. L'integrazione dei Comitati di indirizzo già esistenti avverrà mediante designazione del rappresentante da parte della/e Camera/e di Commercio da comunicare al Presidente dello stesso Comitato e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nelle more del perfezionamento delle integrazioni, i Comitati di indirizzo continueranno ad essere considerati validamente istituiti ad ogni effetto di legge.

### **2. Istituzione struttura nazionale di supporto per i Piani Urbani Mobilità Sostenibile-PUMS (art. 20, comma 2-bis)**

Viene istituita, presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Struttura nazionale di supporto per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), dando seguito a quanto previsto dal nuovo Regolamento (UE) 2024/1679 sulle reti transeuropee dei trasporti del 13 giugno 2024. Tale struttura ha il compito di svolgere funzioni strumentali alla piena attuazione del citato Regolamento, tra le quali si annoverano le attività di supporto e assistenza per l'adozione e il monitoraggio dei

Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, nonché per la predisposizione del programma nazionale dei PUMS. La Struttura nazionale di supporto per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile opererà sulla base delle indicazioni della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del citato Ministero, attraverso uno staff di personale interno ed esperti esterni.

### **3. Accesso alla banca dati della DG per la motorizzazione civile (art. 20, commi 2-novies e 2-decies)**

Si prevede che, con regolamento, saranno disciplinate le modalità di accesso delle diverse Pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) - comprese le Camere di Commercio e le loro associazioni - alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - CAD (Codice dell'amministrazione digitale).

Le Amministrazioni sopra richiamate, per accedere alle informazioni pubblicate, mediante interoperabilità, sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), dovranno preventivamente accreditarsi, mentre per servizi ed elaborazioni non disponibili sulla PDND, dovranno stipulare, a titolo oneroso, una apposita convenzione con la Direzione Generale della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA**

### **1. Limiti di età per l'incarico di sovrintendente delle fondazioni lirico sinfoniche (art. 12, comma 15-bis)**

La disposizione, introdotta nel corso dell'iter di conversione, interviene sull'art. 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alla disciplina di conferimento dell'incarico di sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, viene stabilito che tale incarico può essere conferito esclusivamente a soggetti che non abbiano ancora compiuto il settantesimo anno di età. Si ricorda che la versione vigente prevede, invece, che il sovrintendente cessi dalla carica, in ogni caso, al compimento di tale anno.

Più precisamente, il comma in esame introduce, attraverso la lettera a), la disposizione che consente che l'incarico di sovrintendente possa essere conferito solo a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Per effetto di tale modifica, attraverso la lettera b), viene soppressa la disposizione che nel testo vigente stabilisce che il sovrintendente cessi, in ogni caso, dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.

In sostanza, attraverso tale modifica si è stabilito che il termine ultimo costituito dal compimento del settantesimo anno di età rilevi soltanto per il conferimento dell'incarico di sovrintendente e non più per il suo espletamento. Quest'ultimo potrà dunque continuare anche dopo tale momento.

## **2. Limitazioni di spesa per le assunzioni di fondazioni lirico-sinfoniche, teatri nazionali e di rilevante interesse culturale (art. 12, commi 16-*duodevicies* e 16-*undevicies*)**

I commi 16-*duodevicies* e 16-*undevicies* dell'art. 12, introdotti nel corso dell'iter di conversione, rinviano al 2026 l'applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e a quelli di rilevante interesse culturale, della norma prevista nella legge di bilancio 2025 che impone una riduzione dei limiti massimi di spesa per assunzioni a tempo indeterminato per un importo pari al 25 per cento rispetto a quella relativa al personale cessato personale nell'anno precedente.

Più precisamente, il comma 16-*duodevicies* modifica, dunque, l'art. 1, comma 830, della legge n. 207/2024, escludendo i sopra citati enti dalla riduzione prevista per il 2025 e includendoli invece a partire dal 2026.

Il comma 16-*undevicies* stabilisce, infine, la copertura finanziaria di tale rinvio, pari a 2.250.000 euro per il 2025, mediante una riduzione del fondo per esigenze indifferibili previsto dalla legge n. 190/2014.